

Circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 29 luglio 2005

Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate.
(G.U. n. 201 del 30 agosto 2005)

La norma prevede l'obbligo di comunicazione alla autorità locale di P.S. delle generalità delle persone alloggiate. La circolare del Ministro dell'Interno concerne la puntuale applicazione della disposizione dell'articolo 109 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - da parte di tutti gli esercizi alberghieri e di quanti forniscono alloggio anche nelle forme non convenzionali. La norma, modificata dall'art. 8 della legge 135 del 2001, prevede l'obbligo, da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di strutture di accoglienza non convenzionali, di comunicare alla autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, con le sole eccezioni ivi previste.

La circolare sottolinea come tale obbligo sussista anche per coloro che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (c.d. «*bed and breakfast*»), in virtù dell'espreso riferimento, recato nella disposizione sopra riportata, agli «*esercizi non convenzionali*».